

Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.

(Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009 e 9 aprile 2014)

Capo I

L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con esercenti la professione forense.

Titolo I

Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 R. D. n. 12/1941

1. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento, per lo svolgimento di una determinata funzione.

Sono pertanto ufficio giudiziario, ai fini di cui all'art. 18 R.D. n. 12/1941: la Corte di appello, il Tribunale Ordinario, l'Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di appello.

2. (Sede dell'ufficio). La sede dell'ufficio giudiziario si individua nella località ove l'ufficio, seppure articolato in sezione distaccata, ha la struttura centrale.

3. (Ambito soggettivo di applicazione). La disposizione sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con professionisti esercenti l'attività forense si applica ai magistrati ordinari operanti presso gli uffici giudiziari di merito; il tenore letterale della disposizione ne esclude l'applicabilità ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

4. (Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato non esercita funzioni giudiziarie, perché collocato fuori ruolo, per qualsivoglia causa.

5. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza). Ai fini dell'incompatibilità, il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado, mentre il rapporto di affinità tra i predetti rileva solo per il primo grado.

Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi; essa non viene meno, però, in caso di sola separazione di fatto dei coniugi, salvo eccezioni da valutare in concreto.

La convivenza è rilevante laddove si sostanzia in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.

Altri rapporti di parentela e di affinità, le ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, sempre che risultino specifiche situazioni a causa delle quali, per fatti riferibili al magistrato o al professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in relazione specifica ai criteri di accertamento dei punti 6 e segg. della presente circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

Titolo II
Accertamento della situazione di incompatibilità

6. (*Nozione*) La situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 R.D. n. 12 del 1941 e succ. mod. determina una lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza.

7. (*Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità*)

Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità di sede si ha riguardo:

- a) alla rilevanza della professione forense svolta dal congiunto avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) alla dimensione del predetto ufficio, ed in particolare alla organizzazione tabellare, tenuto altresì conto delle funzioni semidirettive e di coordinamento ricoperte dal magistrato;
- c) alla materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- d) alla funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

8. (*Esercizio della professione*). Si ha esercizio della professione forense quando il parente, l'affine, il coniuge o il convivente avvocato abbia avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi, nonchè quando ivi svolga con una certa continuità una minore porzione della professione.

9. (*Forme di organizzazione della professione forense*). L'applicazione dei criteri di rilevazione in concreto dell'incompatibilità di sede deve tener conto di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense da parte del parente, affine, coniuge o convivente.

Può avere rilievo il fatto - qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri fruendo in comune delle medesime strutture organizzative - che si realizzi una forma collaborativa nella reciproca attività professionale.

Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento, da parte del congiunto del magistrato, di attività professionale presso uno studio, senza averne la titolarità.

Potrà avere rilievo anche la circostanza che, all'interno di uno studio professionale organizzato, il parente, affine, coniuge o convivente del magistrato partecipi alla attività attraverso lo studio e la redazione degli atti.

In tutti questi casi l'impegno del parente, affine, coniuge o convivente del magistrato, qualunque ruolo rivesta all'interno dello studio, a non esercitare nel settore di attività del magistrato non basta a far ritenere esclusa la incompatibilità.

10. (*Società e associazione di professionisti*). Se la società di professionisti o l'associazione tra professionisti opera avanti all'ufficio al quale appartiene il magistrato parente, affine, coniuge o convivente di un socio o associato e nei medesimi settori del magistrato, si potrà determinare la incompatibilità indipendentemente dalle materie trattate dal professionista parente.

Nel caso in cui la società di professionisti o l'associazione tra professionisti si occupi esclusivamente di materia specialistica in settore diverso da quello di attività del magistrato, la situazione di incompatibilità può essere esclusa tenendo conto dei criteri generali.

Non sussiste, di regola, incompatibilità se il professionista in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza col magistrato eserciti presso una sede secondaria della società di professionisti ovvero presso una struttura decentrata rispetto alla sede principale ubicata nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

11. (*Professionista iscritto in elenchi speciali*). Situazioni di incompatibilità si verificano anche in caso di rapporto di parentela o affinità, nei gradi indicati al punto 5, coniugio o convivenza con professionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo (art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato all'esercizio della professione limitatamente agli affari ed alle cause dell'ente di appartenenza. In tali ipotesi, l'applicazione dei criteri generali terrà conto anche della peculiarità dell'attività professionale svolta.

Titolo III Casi di incompatibilità

12. (*Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione*). Nei Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione promiscua sussiste sempre la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento d'ufficio, salvo che il magistrato operi esclusivamente in una sezione distaccata ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

13. (*Tribunali ordinari di medie dimensioni*). Nei Tribunali ordinari organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza, e nel settore del diritto penale, l'incompatibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte.

14. (*Tribunali ordinari di grandi dimensioni*) Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e previdenza, e penale, e quindi, specie nel settore civile, con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia, fallimentare, societario, proprietà industriale ed intellettuale, etc. etc.), non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all'interno del medesimo settore, in sezione specialistica ed il professionista congiunto, affine, coniuge o convivente, non tratti detta materia oppure quest'ultimo tratti la materia specialistica, affidata per organizzazione tabellare ad una sezione, ed il magistrato operi in una sezione a cui sono affidate materie diverse, seppure all'interno del medesimo settore.

15. (*Il magistrato in sezione distaccata*). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente, non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure se è quest'ultimo ad operare in via esclusiva presso la sezione distaccata ed il magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale.

Nel caso in cui il magistrato assegnato alla sezione distaccata svolga attività anche presso la sede centrale, occorre fare riferimento, per accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ai criteri generali di cui all'art. 7 ed, in particolare, alla natura della materia trattata dal magistrato, alla rilevanza della professione forense svolta dal professionista ed alle dimensioni della sede centrale del Tribunale o della sezione distaccata.

16. (*Corti di appello*). Nelle Corti di appello organizzate con una o più sezioni deputate alla trattazione distinta della materia civile, del lavoro e previdenza, e penale, non sussiste incompatibilità ove il magistrato eserciti esclusivamente in un settore (civile, penale, lavoro e previdenza) ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente eserciti esclusivamente in un settore

diverso, oppure se, nell'ambito dello stesso settore, il magistrato sia addetto per previsione tabellare, in via esclusiva, alla trattazione di materia specialistica diversa da quella di cui si occupa stabilmente il professionista. Nel caso di identità di materia verrà valutato al fine di escludere la incompatibilità il dato relativo alle dimensioni del singolo ufficio ed alla intensità dell'attività del professionista avanti all'ufficio.

Nelle Corti di appello di piccole dimensioni, organizzate con un'unica sezione promiscua, ricorre di regola una situazione di incompatibilità.

Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato della Corte di appello occorre valutare anche se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente di attività professionale presso un ufficio di merito di primo grado compreso nel distretto.

In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale, con conseguente rinuncia all'assistenza ed alla rappresentanza in grado di appello.

17. (Uffici di Procura). La situazione di incompatibilità del magistrato addetto alla Procura della Repubblica presso un Tribunale ordinario può derivare dal fatto che il parente, affine, coniuge o convivente eserciti la professione avanti al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale.

Negli uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua sussiste sempre l'incompatibilità.

Negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l'incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili.

Se il parente, affine, coniuge o convivente opera nel settore penale, l'identità della materia trattata dal magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il professionista non svolga l'attività con rigorosa limitazione ad un settore specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con l'attività del magistrato.

In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente, affine, coniuge o convivente, magistrato.

18. (Uffici di Procura Generale). I criteri di valutazione dell'incompatibilità di sede di un magistrato della Procura Generale presso la Corte di appello sono mutuabili da quelli indicati al punto 16 per i magistrati della Corte di appello, e si sostanziano, in particolare, nel criterio della rilevanza dell'attività di difesa davanti a quell'ufficio e nel criterio della valutazione della relativa organizzazione tabellare.

19. (Tribunali per i minorenni e relativi Uffici di Procura). Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di specialità della materia funzionalmente trattata, sicché occorre verificare se vi sia, da parte del parente, affine, coniuge o convivente, esercizio della professione avanti al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura.

20. (Tribunali di sorveglianza). Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale predetto.

Non sussiste incompatibilità se il parente, affine, coniuge o convivente svolge attività professionale esclusivamente nel settore civile o del lavoro e previdenza. Nel caso in cui eserciti nel settore

penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle procedure curate avanti all'Ufficio o al Tribunale di sorveglianza.

21. (*Dirigenti degli uffici giudiziari*). I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti di merito sono sempre in situazione di incompatibilità di sede se un parente, affine, coniuge o convivente esercita la professione forense presso l'Ufficio da loro diretto.

Solo per gli uffici giudicanti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale possono essere prese in considerazione situazioni particolari, da valutare caso per caso sulla base del criterio dell'intensità e del settore di intervento del professionista parente, affine, coniuge o convivente ai fini dell'esclusione della situazione di incompatibilità.

Per i magistrati preposti ad uffici requirenti di merito presso tali uffici giudicanti, può essere esclusa la situazione di incompatibilità di sede se, anche in riguardo alle dimensioni dell'ufficio, il parente, affine, coniuge o convivente svolge attività esclusivamente nel settore civile.

Per il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore Generale vale, inoltre, quanto disposto ai punti 16 e 18 della presente circolare con riguardo ai magistrati addetti alla Corte di appello ed alla relativa Procura Generale, circa la necessità di valutare se vi sia da parte del parente, affine, coniuge o convivente, esercizio di attività professionale presso un ufficio di primo grado compreso nel distretto.

22. (*Il magistrato inserito in tabella infradistrettuale*) Le verifiche di eventuali situazioni di incompatibilità di sede vanno riferite all'ufficio di appartenenza del magistrato che sia inserito in tabelle infradistrettuali.

La destinazione in supplenza presso un ufficio collegato infradistrettualmente non comporta, di regola, situazioni di incompatibilità se davanti a quell'ufficio esercita attività professionale il parente, l'affine, il coniuge o il convivente del magistrato supplente.

La coassegnazione ad altro ufficio infradistrettuale può comportare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in riferimento all'ufficio collegato che beneficia della coassegnazione, risolvibili comunque con la revoca del provvedimento tabellare di coassegnazione.

23. (*Il magistrato distrettuale*). È esclusa, salvo particolari situazioni da valutarsi in concreto, l'incompatibilità di sede per il magistrato distrettuale.

Titolo IV

Incompatibilità: casi analoghi

24. (*Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con il praticante avvocato*). In caso di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un praticante avvocato ammesso all'esercizio dell'attività professionale, l'eventuale compromissione dell'interesse pubblico all'esercizio della funzione giudiziaria con piena indipendenza e imparzialità deve essere valutata secondo il paradigma della disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e succ. mod., tenendo conto dei criteri generali di cui al punto n. 7.

Capo II

L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati della stessa sede.

Incompatibilità con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.

Titolo I

Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 19 R. D. n. 12/1941

25. (*Ufficio giudiziario*). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento per lo svolgimento di una determinata funzione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione dell'art. 19 R. D. n. 12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre alla Corte di Cassazione, alla Corte di appello, al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale per i Minorenni, gli uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

26. (*Ambito soggettivo di applicazione*). Le disposizioni sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati dello stesso ufficio si applicano anche ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

27. (*Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza*). I magistrati in rapporto di parentela o affinità tra loro sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, non possono fare parte dello stesso ufficio giudiziario, come individuato al punto n. 25 della presente circolare salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 30.

In ogni caso non possono fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, i coniugi o i conviventi.

28. (*Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie*). Non si ha incompatibilità di sede se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza, non esercitano funzioni giudiziarie, perché collocati fuori ruolo, per qualsivoglia causa.

29. (*Rapporti con magistrati onorari*). Nessun rilievo, ai fini dell'incompatibilità di sede, ha il rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza, con un magistrato onorario.

Titolo II

Accertamento della situazione di incompatibilità

30. (*Accertamento delle situazioni di incompatibilità*). Il Consiglio superiore della magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di magistrati in rapporto reciproco di parentela ed affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, può in concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove accerti che non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano intralci al regolare andamento del servizio.

31. (*Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità*). Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio o di convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare.

L'incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza operino, all'interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente

intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare il verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

Titolo III

Ambito oggettivo di applicazione

32. (*Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti*). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

33. (*Altri uffici giudicanti*). Nei Tribunali e nelle Corti organizzati in più sezioni l'incompatibilità può essere esclusa sulla base dei criteri di cui al punto n. 31 che precede.

34. (*Altri uffici requirenti*). Salvo quanto previsto dal punto n. 32, avuto riguardo alla dimensione dell'ufficio requirente, può escludersi la situazione di incompatibilità se i magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio.

35. (*Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza*). I magistrati in rapporto tra loro di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza non possono mai far parte dello stesso Tribunale per i minorenni o della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché del Tribunale per i minorenni e della rispettiva Procura della Repubblica, ovvero dello stesso Tribunale di sorveglianza.

36. (*Corte di Cassazione*). I magistrati addetti alla Corte di Cassazione in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza, non possono far parte della stessa sezione.

37. (*Incompatibilità tra i dirigenti di uffici della stessa sede*). Sussiste sempre situazione di incompatibilità tra magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado, coniugio o convivenza, preposti alla dirigenza di uffici giudiziari giudicanti o requirenti della stessa sede. Nel solo caso di Tribunali o Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale, il Consiglio può escludere che ricorra in concreto una situazione di incompatibilità se siano adottati accorgimenti tali da assicurare che i magistrati operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio. Tale incompatibilità può riguardare anche i dirigenti vicari e gli aggiunti.

38. (*Incompatibilità tra il dirigente dell'ufficio e i magistrati addetti al medesimo ufficio*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, e salvo sempre quanto previsto al punto n. 32, se il magistrato preposto alla direzione di un ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza, con un magistrato addetto allo stesso ufficio.

39. (*Incompatibilità tra i dirigenti dei Tribunali distrettuali e giudici addetti ai Tribunali per i minorenni*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto e i giudici addetti al

locale Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.

40. (*Incompatibilità tra il Presidente della Corte d'Appello e giudici addetti ai Tribunali del distretto*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Presidente della Corte d'Appello e i giudici addetti ad un Tribunale del distretto, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.

41. (*Incompatibilità tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti alle Procure del distretto*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.

42. (*Incompatibilità tra i magistrati addetti agli Uffici di Procura e ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, in quanto compatibili, tra i magistrati addetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Nazionale Antimafia e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle relative Sezioni, nonché tra i magistrati addetti alla Procura Generale presso la Corte di Appello e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, qualora vi sia un rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, di coniugio o di convivenza.

Titolo IV

Incompatibilità: casi analoghi

43. (*Altri uffici diversi della stessa sede giudiziaria*). Salvo quanto previsto dai punti che precedono, se i magistrati, che sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o di convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.), può determinarsi una situazione in cui essi non possano svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

In tali ipotesi occorre aver riguardo, per l'accertamento in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio o convivenza.

Capo III

Rilevazione delle incompatibilità.

Titolo I

Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941

44. (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 R. D. n. 12/1941, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. L'obbligo di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo quale che sia l'ufficio giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgano la professione. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

45. (Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31 e 43 della presente circolare.

In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

46. (Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione). Il magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 44 e 45 della presente circolare:

- a) da magistrato ordinario in tirocinio, al momento in cui indica la sede di preferenza nell'ambito della procedura di prima assegnazione;
- b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
- c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell'ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
- d) in ogni altro caso in cui occorre procedere d'ufficio alla riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili;
- e) nel termine di sessanta giorni dalla verifica dell'evento da segnalare, in caso di sopravvenienza di una situazione rilevante nella sede giudiziaria in cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato;
- f) ogniqualvolta il Consiglio superiore della magistratura disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al censimento.

La dichiarazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@.

47. (*Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione*). Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all'atto dell'inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio, al Consiglio superiore della magistratura. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@.

48. (*Dovere di verità*). Il magistrato ha l'obbligo di dichiarare il vero nelle comunicazioni circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati.

49. (*Inadempimento all'obbligo di dichiarazione*). L'inadempimento all'obbligo di invio tempestivo, nei momenti temporali indicati ai punti nn. 46 e 47 della presente circolare, della dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati, sarà segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.

50. (*Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari*). Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dell'ufficio. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti entro trenta giorni dall'avviso per via informatica di ricezione della comunicazione, utilizzando il programma informatico Valeri@ per l'inoltro: a) nel caso in cui il magistrato dichiari l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito; b) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con professionisti, verifica se l'attività dichiarata dal professionista interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito. Se invece la sede è la stessa, il Dirigente dell'Ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso; c) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della stessa sede, il Dirigente dell'ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato con minore anzianità di ruolo ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine

disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tale senso.

51. (Adempimenti del Consiglio giudiziario). Entro sessanta giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio mediante il programma informatico Valeri@, il Consiglio giudiziario esprime, un parere motivato, trasmesso sempre tramite il programma informatico Valeri@, sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dell'ufficio a cui costoro appartengono.

51 bis. (Cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità). In ogni caso in cui venga meno la situazione che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità il magistrato deve farne immediata comunicazione utilizzando il sistema informatico prima dell'esaurimento della fase pre-istruttoria prevista dai punti 50 e 51. Successivamente sarà sufficiente l'inoltro di una nota indirizzata alla Commissione consiliare competente.

Titolo II

Delibazione delle comunicazioni sulle situazioni di incompatibilità di sede

52. (Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità). La Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, ai soli fini delle decisioni sulla sede e/o l'ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del Consiglio superiore della magistratura dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio.

53. (Procedimento consiliare. Adempimenti della Commissione referente). Ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario, la Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per le decisioni sulle situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 R. D. n. 12/1941, se non ritiene, data la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità, di proporre immediatamente l'archiviazione, richiede informazioni specifiche e le valutazioni del caso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in rapporti con professionisti, e, se del caso, ulteriori informazioni al dirigente dell'ufficio; dispone altresì gli accertamenti ritenuti necessari. La Commissione può inoltre acquisire documentazione e disporre audizioni dei soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione.

Gli accertamenti possono essere limitati alla preliminare interlocuzione, anche per iscritto, con il magistrato, o i magistrati, della cui posizione si tratta, o col dirigente dell'ufficio, per l'acquisizione di elementi di fatto ancor più specifici e per l'eventuale apprestamento della soluzione organizzativa più acconcia per l'eliminazione della situazione di incompatibilità, sì da evitare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio.

Gli accertamenti possono essere delegati, in tutto o in parte, al Consiglio Giudiziario competente.

In esito agli accertamenti, se non ritiene di proporre l'archiviazione, la Commissione delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, inviando al magistrato interessato il relativo avviso, contenente:

- a) l'indicazione degli elementi costitutivi della situazione di incompatibilità ed eventualmente di quelli impeditivi alla concessione della deroga in concreto ai sensi delle disposizioni di cui al punto n. 30 della presente circolare;
- b) la fissazione della data per l'audizione;
- c) l'avvertimento circa il diritto di farsi assistere nell'audizione da altro magistrato.

In esito alla audizione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti, la Commissione provvede al deposito degli atti e ne dà contestualmente avviso al magistrato ed all'eventuale assistente, con l'avvertimento della facoltà di estrarne copia e di presentare memorie scritte entro un termine non superiore a venti giorni, a far data dalla ricezione dell'avviso di deposito.

Scaduto l'indicato termine di venti giorni, la Commissione formula la proposta per l'assemblea plenaria; se la proposta è di trasferimento d'ufficio, è dato avviso al magistrato della data fissata per la seduta del Consiglio superiore della magistratura, con l'avvertimento della facoltà di essere sentito dall'assemblea o di inviare una memoria scritta.

Titolo III

Epiloghi della procedura di trasferimento

54. (*Individuazione del magistrato da trasferire in caso di incompatibilità per rapporti tra magistrati*). La proposta di trasferimento, in ipotesi di incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, anche nei casi analoghi di cui al titolo IV del Capo II della presente circolare, ha riguardo, se nessuno dei magistrati coinvolti ha proposto domanda di trasferimento nel corso della procedura, al magistrato che per ultimo ha assunto le funzioni presso la sede o l'ufficio o, se ciò è avvenuto in pari data, al magistrato con minore anzianità di ruolo.

Nel caso in cui l'incompatibilità trova causa nel rapporto di coniugio o di convivenza, la proposta individua il magistrato da trasferire, tenendo anche conto delle esigenze del nucleo familiare.

55. (*Cause di sospensione della procedura di trasferimento*). La procedura di trasferimento per incompatibilità di sede può essere sospesa se:

- a) il magistrato interessato, dopo l'apertura del procedimento, chiede il trasferimento ad altra sede e/o ad altro ufficio;
- b) il congiunto esercente la professione forense comunica la volontà di trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività professionale.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente punto, quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accoglibilità, la procedura può essere sospesa sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla domanda di trasferimento.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente punto, la Prima Commissione può disporre accertamenti per verificare se l'impegno di trasferimento ad altra sede dell'attività professionale sia stato effettivamente ed esaustivamente realizzato.

56. (*Definizione della procedura di trasferimento sospesa*). La procedura di trasferimento sospesa è definita con archiviazione se la domanda di trasferimento, presentata dal magistrato nel corso della procedura, è accolta dall'Assemblea Plenaria del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione propone, inoltre, l'archiviazione della procedura nel caso in cui accerti l'effettivo ed adeguato trasferimento ad altra sede dell'attività professionale del congiunto esercente la professione forense.

In tale ultima ipotesi, il dirigente dell'ufficio verifica che il trasferimento dell'attività professionale ad altra sede permanga nel tempo, dopo la decisione di archiviazione della procedura di trasferimento del magistrato.

Nel caso in cui accerti che la situazione di incompatibilità è ripristinata e che il magistrato coinvolto non ne ha dato tempestiva segnalazione, provvede a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, informando contestualmente i titolari dell'azione disciplinare.

Modifica circolare incompatibilità - Relazione

La necessità di intervenire nuovamente sulla circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003- successivamente aggiornata con delibera del 23 maggio 2007 a seguito della modifica legislativa introdotta dal D. Lgs n. 109/2006 degli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario (Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007) - deriva dalla constatazione che la procedura per la rilevazione delle incompatibilità prevista dal capo III della citata circolare ha presentato, nell'esperienza applicativa conseguente anche al monitoraggio disposto dal Consiglio in data 4 dicembre 2003, diversi aspetti problematici che hanno causato numerosi e intollerabili ritardi per la definizione delle procedure da parte della Prima Commissione referente del Consiglio.

Le modifiche sono quindi essenzialmente ispirate dalla necessità che la procedura, anche informatica, oggi prevista per l'istruttoria della pratica diventi più contenuta nei tempi di definizione, immediatamente verificabile nel suo sviluppo dalla segreteria della Commissione del Consiglio competente, scandita dall'introduzione di termini per i diversi adempimenti che responsabilizzino i capi degli uffici giudiziari e i Consigli giudiziari chiamati a rendere obbligatoriamente il parere in caso di comunicazione di sussistenza di una potenziale incompatibilità.

L'intervento sul sistema informatico.

I primi interventi riguardano dunque la rilevazione informatica attraverso il sistema Valeri@. Con la versione iniziale del programma, la Prima Commissione era in grado di aprire formalmente la pratica per una situazione di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 O.G. soltanto dopo che, resa la dichiarazione sul modulo informatico dal magistrato obbligato, il Capo dell'ufficio avesse vistato la dichiarazione formulando eventuali osservazioni in caso di situazione rilevante e, successivamente a tale incumbente, il Consiglio giudiziario, ricevuta sempre per via informatica la dichiarazione corredata dalla nota del Capo dell'ufficio, avesse formulato il parere ai sensi del punto 51 della circolare. E' stata più volte riscontrata la conseguenza che, in caso di inadempienza o ritardo da parte dei soggetti chiamati a svolgere le prime valutazioni - circostanze queste verificatesi con troppa frequenza - il sistema non consentisse visualizzazioni immediate o interventi per via informatica di controllo della procedura.

Una prima modifica che si è resa dunque necessaria riguarda l'intervento tecnico sul sistema informatico che consentirà di seguire tutto lo sviluppo della procedura posto che la segreteria della Prima Commissione verrà immediatamente allertata fino dall'inoltro della dichiarazione da parte del magistrato al Capo dell'ufficio attraverso l'invio di una e-mail su un account di posta elettronica certificata intestato al C.S.M.

Si potrà così immediatamente verificare, per esempio, la sussistenza di una situazione di incompatibilità dichiarata (con conseguente maggiore sensibilizzazione sul rigoroso rispetto della procedura che potrebbe anche essere modificata per casi particolari) ed il rispetto dei termini più rigidi concessi al Capo dell'ufficio e al Consiglio giudiziario per l'adempimento di quanto previsto. Tale e-mail, nella quale si rammentano gli adempimenti da svolgere nei termini previsti e modificati, verrà inviata anche agli indirizzi di posta elettronica certificata del Capo dell'ufficio giudiziario e del Presidente della Corte di appello in qualità Presidente del Consiglio giudiziario, attuandosi così una sorta di doppio controllo incrociato fra i due soggetti destinatari degli adempimenti, a loro volta osservati, per la gestione dell'affare e per il rispetto della tempistica, dalla struttura informatica consiliare. La lettera, composta automaticamente dal sistema ed inviata dallo stesso per via informatica attraverso e-mail, viene allegata alla presente con il modulo 1.

Proprio al fine di responsabilizzare maggiormente i Capi degli uffici giudiziari, viene introdotto un sistema di allarme attraverso il canale della posta certificata che consente sia al magistrato che rende la dichiarazione, sia alla struttura della Prima Commissione che segue dal centro lo svolgimento della procedura di conoscere il momento esatto di ricezione della dichiarazione di potenziale incompatibilità. Momento, quest'ultimo, che fa scattare il termine nuovo previsto di 30 giorni entro il quale il Capo dell'ufficio deve svolgere il suo compito, anche di vigilanza, attraverso la formulazione di eventuali osservazioni trasmettendo quindi la dichiarazione al Consiglio giudiziario per la formulazione del parere. Anche il Consiglio giudiziario avrà un nuovo termine di 60 giorni – dal momento della ricezione della dichiarazione corredata dalle osservazioni del Capo dell'ufficio - per formulare il parere. Il momento di trasmissione della dichiarazione dal Capo dell'ufficio al Consiglio giudiziario sarà parimenti segnalato alla struttura della Prima Commissione da altro allarme attuato sempre mediante l'invio di una e-mail sia al C.S.M. che al Presidente della Corte di Appello al fine, già evidenziato, di controllare puntualmente lo sviluppo temporale della procedura.

La dichiarazione di potenziale incompatibilità dovrà essere presentata dal magistrato su apposito modulo informatico che viene altresì modificato per consentire, in ossequio a quanto previsto dalla circolare, di indicare i nominativi di tutti professionisti che siano in rapporto di associazione professionale o che condividano strutture con il parente/affine/coniuge o convivente del magistrato nonché i settori di specializzazione (civile/penale/amministrativo/altro) e le materie (per esempio settore civile-materia diritto di famiglia; settore penale-materia diritto dell'economia) nelle quali svolge l'attività il professionista (modulo 2).

L'introduzione e la modifica dei termini.

Nell'ottica di velocizzazione e di responsabilizzazione soggettiva della procedura sopra tratteggiata vengono modificati i seguenti punti della circolare:

Punto 50 [(Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari).]

Secondo periodo: “Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti entro 30 giorni dall'avviso per via informatica di ricezione della comunicazione, utilizzando il programma Valeria@ per l'inoltro....”

Punto 51[(Adempimenti del Consiglio Giudiziario)]

“ Entro sessanta (novanta) giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio mediante il programma informatico Valeria@.....”

Non si ritiene invece di inserire un termine per la richiesta di informazioni specifiche e di valutazioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati prevista dal punto 53 della circolare atteso il diverso rapporto esistente con l'Avvocatura che, anche in questa materia, è chiamata soltanto a collaborare agli accertamenti di competenza consiliare secondo un leale e consolidato rapporto di interlocuzione istituzionale.

L'obbligo della dichiarazione.

L'articolo 2 lettera b) del D.Lgs 23 febbraio 2006 n. 109 prevede come illecito disciplinare commesso nell'esercizio delle funzioni l'omissione della comunicazione della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 O.G.. Si ritiene pertanto, al fine di responsabilizzare ulteriormente il magistrato sulla tematica della incompatibilità, che rappresenta uno dei possibili fattori di inquinamento dell'autorevolezza della funzione giudiziaria, di modificare il termine “onere di comunicazione” previsto nei punti 44 [(Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione)] e 45 [(Rapporti con magistrati. Obbligo di dichiarazione)] con – come già previsto peraltro nelle rubriche delle norme- “obbligo di dichiarazione” proprio al fine di ricordare come

l'omissione o l'incompletezza dell'inadempimento possa configurare astrattamente una ipotesi di illecito disciplinare.

Per rafforzare il sistema del controllo procedimentale viene, altresì, introdotto un termine di trenta giorni per l'obbligo di dichiarazione da parte del magistrato all'esito dell'assunzione delle funzioni nella sede di cui al punto 47 della circolare ("Dichiarazione successiva all'assunzione di funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione"). Il testo come modificato così recita : "Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati da inviarsi al Consiglio Superiore della Magistratura..."

L'obbligo di dichiarazione per rapporti con professionisti.

La più volte richiamata necessità che il Consiglio Superiore della Magistratura venga messo in grado di esercitare un effettivo e rapido controllo in relazione a segnalate situazioni di potenziale incompatibilità comporta peraltro che le notizie trasmesse siano effettivamente rappresentative di vicende degne di attenzione. Occorre, invero, che le istruttorie vengano avviate con celerità e attenzione proprio nelle situazioni maggiormente critiche mentre l'esperienza ha evidenziato come sia addirittura dannoso per un progetto di intervento efficiente l'avvio di procedure in casi di manifesta insussistenza di situazioni di possibile interferenza fra attività del magistrato e attività forense del professionista.

Peraltro proprio la codificazione in illecito disciplinare della condotta omissiva da parte del magistrato che non comunichi situazioni di potenziale incompatibilità costituisce un elemento deterrente che consente di restringere l'ambito dell'obbligo di comunicazione da parte del magistrato alle sole situazioni di rapporti esistenti con professionisti che esercitino negli Uffici giudiziari del distretto ove ha sede l'ufficio di appartenenza del magistrato e ciò al fine di evitare di avviare procedure - come si è verificato in passato - addirittura per situazioni di insussistenza della sola preconditione di incompatibilità.

Pertanto il secondo comma del punto 44 (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione) viene così modificato: "L'obbligo di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo, (testo precedente: quale che sia l'ufficio giudiziario avanti al quale costoro svolgono la professione) quale che sia l'ufficio giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgono la professione."

La doppia dichiarazione di incompatibilità.

L'attuale regime della circolare - che deve essere in questo punto confermato - prevede un doppio momento in cui il magistrato è tenuto a rendere la dichiarazione di potenziale incompatibilità. Esiste infatti un momento definibile "preventivo" individuabile nelle lettere a), b), c), d) del punto 46 che impone al magistrato di effettuare la comunicazione all'atto della previsione di un mutamento di sede (indicazione di prima sede, tramutamento, ricollocazione in ruolo, concorso per ufficio semidirettivo o direttivo). Tale dichiarazione - che non deve essere resa attraverso il sistema Valeri@ e che non innesta la procedura informatica prevista dai successivi punti 47, 50 e 51 consente al Consiglio nella sua articolazione di commissione competente di valutare astrattamente la comunicazione rispetto alla richiesta, di disporre eventuale istruttoria e di intervenire soltanto nei casi di incompatibilità presunta per legge e come tale non derogabile da accertamenti in concreto, così come previsto dal punto 52 della circolare.

Appare infatti evidente che in tanto può essere accertata una incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. in quanto concretamente si possano valutare tutti gli elementi previsti dalla legge e recepiti dalla

circolare, prima fa tutte la destinazione effettiva del magistrato all'interno dell'ufficio giudiziario (posizione tabellare). In questo senso deve essere letto l'obbligo previsto dal punto 47 di rendere dichiarazione successivamente all'assunzione delle funzioni nella sede e nell'ufficio di destinazione che rappresenta il momento temporale in cui la dichiarazione deve essere effettivamente resa con la procedura informatica per l'avvio dell'iter reale di controllo di cui ai punti 50 e 51.

Poiché la lettura dei punti 46 e 47 della circolare ha creato in passato numerosi momenti di confusione occorre precisare che la dichiarazione "preventiva" prevista alle lettere a), b), c), d) del punto 46 non deve essere resa sul modulo informatico ma soltanto attraverso una nota allegata alla richiesta principale. Deve invece essere resa mediante l'apposito modulo e tramite procedura informatica la dichiarazione prevista dalla lettere e) (nuovi eventi) ed f) (censimento) del punto 46 e nel caso previsto dal punto 47 della circolare.

Per un migliore chiarimento delle disposizioni vengono modificati pertanto i seguenti passi del punto 46:

lettera a): "da magistrato ordinario in tirocinio.... (viene semplicemente sostituita la vecchia dizione di uditore giudiziario);

ultimo comma: "La dichiarazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere redatta sul modulo informatico...".

La cessazione dell'evento.

Sempre al fine di evitare un dispendioso impiego di risorse in situazioni che non necessitino di approfondimento alcuno occorre introdurre un nuovo punto (51 bis) che preveda parimenti per il magistrato un obbligo di segnalazione di cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione iniziale o sopravvenuta di potenziale incompatibilità (per esempio cessazione dell'attività da parte del professionista nel caso dell'articolo 18 O.G., trasferimento ad altra sede giudiziaria del magistrato legato da rapporti rilevanti ai sensi dell'articolo 19 O.G.).

Le modalità di comunicazione devono essere le stesse utilizzate per la dichiarazione iniziale qualora il procedimento non si sia ancora concluso nella sua fase istruttoria prima dell'apertura della pratica avanti la Prima Commissione (punto 53 della circolare) mediante un apposito modulo che viene allegato (modulo 3). Successivamente sarà sufficiente la trasmissione di una comunicazione indirizzata alla segreteria della Prima Commissione facendo riferimento alla dichiarazione in precedenza resa.

La norma introdotta viene così formulata: punto 51 bis [(Cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità)]. In ogni caso in cui venga meno la situazione che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità il magistrato deve farne immediata comunicazione utilizzando il sistema informatico prima dell'esaurimento della fase pre-istruttoria prevista dai punti 50 e 51. Successivamente sarà sufficiente l'inoltro di una nota indirizzata alla Commissione consiliare competente.

Attuazione della nuova procedura.

La nuova procedura andrà in vigore per tutte le domande che saranno presentate successivamente al 1° giugno 2009. Occorre peraltro ricordare che tali modifiche di circolare non costituiscono un monitoraggio implicito e che, pertanto, nessun magistrato è tenuto a presentare nuova dichiarazione di potenziale incompatibilità per la sola approvazione delle modifiche alla circolare. Permangono soltanto gli obblighi ordinariamente previsti dai casi disciplinati dalla circolare.